



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

Via G. Matteotti 154 - cap. 40018  
Tel.051 6669511 fax 051 817984  
urp@comune.san-pietro-in-casale.bo.it  
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

### Area Servizi Finanziari

#### Servizio Contabilità e Bilancio

Tel. 051 6669594 fax 051 6669558

ragioneria@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

**Approvato** con delibera del Consiglio Comunale N. 95 del 28.9.1994

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 1.10.1994 al 16.10.1994

Controllato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 17.10.1994 n. 37840

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 3.1.1995 al 18.1.1995

**IN VIGORE DAL 19.1.1995**

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 22 FEBBRAIO 2002

**Modifiche in grassetto, tra parentesi il testo precedente.**

**IN VIGORE DAL 1.1.2002**

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 9 FEBBRAIO 2006

**Modifiche in grassetto (§)**

**IN VIGORE DAL 1/1/2006**

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 30 MARZO 2007

**Modifiche in grassetto (°)**

**IN VIGORE DAL 1/1/2007**

### **CAPO I - Disposizioni generali**

art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento	III
art. 2 - Classificazione del Comune	III
art. 3 - Gestione del servizio affissioni e dell' accertamento e riscossione dell' imposta e del diritto	III

### **CAPO II - Impianti per la pubblicità e delle pubbliche affissioni**

art. 4 - Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni	IV
art. 5 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni	IV
art. 6 - Piano generale degli impianti	IV
art. 7 - Impianti privati per affissioni dirette	V
art. 8 - Autorizzazione	V
art. 9 - Anticipata rimozione	VI
art. 10 - Divieti e limitazioni	VI
art. 11 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti	VI
art. 12 - Materiale pubblicitario abusivo	VII
art. 13 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	VII
art. 14 - Spazi per le affissioni su beni privati	VIII

### **CAPO III - Imposta Comunale sulla pubblicità**

art. 15 - Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell' imposta	IX
art. 16 - Tariffe e determinazione dell' imposta	X
art. 17 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	X
art. 18 - Mezzi pubblicitari gonfiabili	X
art. 19 - Pubblicità fonica	X

### **CAPO IV - Diritto sulle pubbliche affissioni**

art. 20 - Servizio delle pubbliche affissioni	XI
art. 21 - Norme di rinvio e modalità di applicazione del tributo	XI
art. 22 - Richiesta del servizio	XI
art. 23 - Modalità per le affissioni	XII
art. 24 - Rimborso dei diritti pagati	XII

### **CAPO V - Disposizioni comuni**

art. 25 - Sanzioni	XIII
art. 26 - Riscossione	XIII

### **CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie**

art. 27 - Norme di rinvio	XIV
art. 28 - Entrata in vigore	XIV
art. 29 - Abrogazione di precedenti disposizioni	XIV

# CAPO I

## Disposizioni generali

### ART. 1

#### Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell' applicazione dell' imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e, anche mediante invio ad altri regolamenticomunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant' altro richiesto dall' art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per ' imposta' e per ' diritto' s' intendono rispettivamente l' imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

### ART. 2

#### Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell' imposta e del diritto, il Comune di San Pietro in Casale, ai sensi dell' art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, è da considerarsi appartenenti alla V Classe, in base alla popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall' Istituto Centrale di Statistica (n. abitanti 8926).

### ART. 3

#### Gestione del servizio affissioni e dell' accertamento e riscossione dell' imposta e del diritto

1. Il Comune di San Pietro in Casale può affidare in **gestione** (concessione) il servizio delle pubbliche affissioni nonchè l' accertamento e la riscossione del relativo ' diritto' e dell' imposta sulla pubblicità **secondo quanto previsto all'art. 113 bis del D.Lgv. 267/2000** (ad apposita azienda speciale di cui all' articolo 22, comma III, della legge 8.6.1990 n. 142, o ai soggetti iscritti nell' Albo dei Concessionari per i Tributi Locali) qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico-funzionale. (, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui al citato art. 22 della Legge n. 142/90.)

## CAPO II

### IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

#### ART.4

##### Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 9075 unità registrata al 12/08/94, non deve essere inferiore a mq. 162, corrispondente a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti, pari a n. 231 fogli del formato cm 70x100.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
3. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq 692, con la possibilità di un ulteriore incremento del 30% pari ad una superficie totale di mq 900.
4. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potrà superare il 50% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni.
5. La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 30% degli impianti pubblicitari esistenti.
6. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

#### ART.5

##### Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per l' 80% alle affissioni di natura commerciale.
2. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in categoria speciale, non supera la metà di quella complessiva.

#### ART.6

##### Piano generale degli impianti

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro il 31/12/94.
2. Entro il medesimo termine, l' attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.
3. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della corcolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

#### ART.7

##### Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti articoli e del Piano Generale degli impianti, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l' affissione diretta di manifesti e simili.

#### ART.8

##### Autorizzazione

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.
2. Per tutte le altre forme di pubblicità (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati), l' autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell' esatto periodo di svolgimento.
3. Per la pubblicità fonica, valgono le limitazioni e i divieti espressamente previsti.
4. L' autorizzazione comunale è implicita nell' attestazione dell' avvenuto pagamento nei casi di:
  - a. pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all' interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
  - b. pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
5. L' installazione di impianti pubblicitari effettuati lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali.
6. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
7. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

#### ART.9

##### Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell' atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all' interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell' ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l' interessato non ottempererà all' ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l' impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all' art. 12 del presente Regolamento.

ART.10  
Divieti e limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste da leggi e regolamenti.
2. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L' autorizzazione viene rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell' interessato, con l' indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportivi e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall' Amministrazione Comunale.

ART.11  
Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell' imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L' avvenuto pagamento dell' imposta non esime l' interessato dall' obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all' effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell' esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell' art. 12 del presente Regolamento.

ART.12  
Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l' effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell' art. 24 del D.Lgs. n° 507/1993.

#### ART.13

##### Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

8. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell' imposta sulla pubblicità è fatta salva l' applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di San Pietro in Casale.

#### ART.14

##### Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli assiti, steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell' attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell' applicazione dell' imposta ed al pagamento del diritto.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell' art. 4, comma 3, del presente Regolamento.
4. L' uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

## CAPO III

### IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

#### ART.15

Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell' imposta

1. La legge (D. Lgs: 15/11/1994, n° 507) disciplina il presupposto dell' imposta (art: 5), il soggetto passivo (art: 6), le modalità di applicazioni dell' imposta (art: 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell' imposta (art. 9), la rettifica e l' accertamento d' ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni s' intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

Ibis. Con decorrenza dal 1.1.2002 l'imposta non è comunque dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, anche se la superficie complessiva delle stesse è superiore a 5 metri quadrati.

2. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all' imposta, anche l' affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
3. Per esercizio di attività economica di cui all' art. 5, comma 2, del D. Lgs. 15/11/1993 n° 507, s' intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell' esercizio di imprese o di arti e professioni, nonchè qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.
4. Modalità di applicazione dell' imposta:
  - a. costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari e riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonchè le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi simili;
  - b. ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
  - c. è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all' art. 7, comma 5, del D. Lgsn° 507/1993 e, come tale, da assoggettare all' imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l' iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;
  - d. se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
5. Dichiarazione:
  - a. non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all' altro del mezzo pubblicitario già tassato.
  - b. il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;

- c. la dichiarazione deve essere presentata direttamente all' ufficio Protocollo, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell' inizio della pubblicità.
6. Pagamento dell' imposta:
    - a. l' attestazione del pagamento dell' imposta, effettuata a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune;
    - b. il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l' intendimento di volere corrispondere l' imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;
    - c. per quanto concerne l' applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.
  7. Attività di accertamento: nell' avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l' organo cui va diretto il ricorso medesimo.

#### ART.16

##### Tariffe e determinazione dell' imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell' imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d' imposta considerato.

#### ART.17

##### Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. L' esposizione di scritte pubblicitarie all' interno e all' esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d' uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

#### ART.18

##### Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell' art. 15 del D. Lgs. n° 507/1993, con conseguente applicazione della modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all' art. 12 del D. Lgs. precitato.

#### ART.19

##### Pubblicità fonica

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell' art 15, comma 5, del D. Lgs. n° 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" s' intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

## CAPO IV

### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### ART.20

##### Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell' ambito del territorio del Comune di San Pietro in Casaa, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

#### ART.21

##### Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto

1. L' oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 15/11/1993 n° 507. Tali disposizioni s' intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
2. Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell' art. 21, lett. a, del D.Lgs. n° 507/1993 anche i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati perchè finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e semprechè l' affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.
3. Pagamento del diritto: è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Comune contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell' acquisizione del denaro da parte del Comune.

#### ART.22

##### Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere e, in caso di affissioni di natura commerciale, anche il numero degli stessi da posizionare in categoria speciale, nonchè il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.
2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.
3. Negli spazi appositamente riservati dal comune per le affissioni dirette ai soggetti di cui all'art. 20 lett. a) b) c) e d) del D.Lgs. 507/1993 il comune non fornisce personale per l'affissione e non richiede il diritto sulle pubbliche affissioni. (§) (°)
4. Per l'affissione negli spazi di cui al co. 3 del presente articolo la richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/1993. (§) (°)
5. Al fine di consentire una equa disponibilità degli spazi di cui al precedente comma 3 ciascun soggetto, per ogni richiesta, non può occupare con l'affissione un numero di spazi superiore al 20% di quelli disponibili, fino ad un massimo di 10, al momento della richiesta stessa e la durata dell'affissione non può essere superiore a 10 gg. con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta al Comune. (§) (°)
6. In caso di assenze di richieste di affissioni di cui al co. 3 gli spazi potranno essere utilizzati temporaneamente per affissioni istituzionali. (§) (°)

ART.23  
Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l' ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l' affissione del maggiore numero di manifesti.
3. Presso il Servizio Competente è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Eventuali reclami concernenti l' attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

ART.24  
Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell' art. 22 del D. Lgs. n° 507/1993 e al rimborso parziale nell' ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### ART.25

##### Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell' art. 6 comma 2, del D. Lgs. n° 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l' installazione dello stesso.
3. L' entità della somma che il trasgressore è ammesso a pagare alle mani dell' agente accertatore, sarà determinata dal Sindaco, con propria ordinanza, previa deliberazione della Giunta Comunale atta a determinare l' importo minimo e massimo della sanzione stessa.
4. Ai fini dell' applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzionatorie o tributarie.

#### ART.26

##### Riscossione

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all' Ufficio Postale.
2. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
3. Ai fini dell' applicazione degli interessi di cui all' art. 23, comma 4, del D. Lgs. n° 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

#### ART.26bis

##### Determinazione tariffe

1. **A decorrere dall'esercizio 2002, nel caso in cui il termine di approvazione del Bilancio di Previsione sia prorogato oltre il 31 dicembre, il pagamento dell'imposta sulla pubblicità , previsto dall'art. 8, co. 3, del D.Lgv. 507/93, (31 dicembre di ciascun anno), può essere, con atto motivato del funzionario di imposta, prorogato fino ad un massimo di mesi due dalla scadenza del termine di approvazione del Bilancio stesso.**

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART.27

##### Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

#### ART. 28

##### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell' art. 46 della L. 8/6/1990 n° 142, è pubblicato all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. In sede di prima applicazione, il presente Regolamento, entra in vigore dal primo gennaio 1995 comma 4 art. 3 D.Lgs. 507/1993.

#### ART. 29

##### Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l' applicazione dell' imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.